

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Informativa n. 7  
24.06.2025**

**Oggetto: Split payment – novità luglio 2025**

Il Legislatore, al fine di arginare la cosiddetta evasione da riscossione IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha introdotto la disciplina della “scissione dei pagamenti” conosciuta anche come “*split payment*”.

Nelle operazioni soggette a *split payment* il cessionario/committente non corrisponde l'IVA, anche se esposta in fattura, al proprio cedente/prestatore. Sarà pertanto il cessionario/committente a versare direttamente l'IVA all'erario.

Il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia ad applicare lo split payment fino al 30 giugno 2026.

Dal **1° luglio 2025**, a seguito dell'impegno assunto dall'Italia di ridurre gradualmente la misura speciale, le **società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana** non saranno più soggette allo *split payment*.

Tutte le operazioni che si considerano “effettuate” entro il 30 giugno e la cui imposta sia divenuta esigibile entro tale data, rientrano nell'ambito di applicazione dello *split payment*, ancorchè la relativa fattura sia ricevuta dalla società quotata acquirente in data successiva.

Qui di seguito verranno riepilogati gli aspetti salienti della normativa della “scissione dei pagamenti”.

## **SOGGETTI OBBLIGATI**

---

I soggetti nei confronti dei quali permane l'applicazione della scissione dei pagamenti sono:

- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della Legge 196/2009, e successive modificazioni e integrazioni, o da enti e società di cui ai precedenti punti o di cui al successivo punto;
- società partecipate, per la percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 3, della Legge 196/2009, e successive modificazioni e integrazioni, o da enti e società di cui ai precedenti punti.

L'elenco annuale dei soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la scissione dei pagamenti è consultabile, attraverso ricerca con codice fiscale, sul sito del Mef ([https://www1.finanze.gov.it/finanze/split\\_payment/public/](https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/)).

## **CASI DI ESONERO DALLO *SPLIT PAYMENT***

---

Nelle operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, non assume rilevanza l'ambito di destinazione dell'acquisto fatto dal destinatario, in quanto la disciplina dello *split payment* va applicata sia nell'ambito non commerciale in veste istituzionale che nell'esercizio di attività d'impresa.

Lo *split payment* non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura.

I regimi speciali IVA sono:

- i regimi di cosiddetta monofase (editoria e agenzie di viaggio);
- il regime del margine di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41;
- il regime agevolato previsto per le società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati che applicano la detrazione dell'IVA in base alla Legge 398 del 1991;
- il regime per le attività di intrattenimento a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633/72;
- il regime per le attività degli spettacoli viaggianti e quelle di cui all'allegato c) al DPR n. 633/72;
- il regime per le attività agricole di cui agli articoli 34 e 34-bis del DPR n. 633/72.

Inoltre trovano esclusione dall'applicazione dello *split payment* anche le operazioni soggette a ritenute alla fonte a titolo di imposta (es. avvocati, medici, mediatori, ecc..).

## **REVERSE CHARGE**

---

Per le operazioni che possono essere soggette sia all'applicazione del *reverse charge* sia dello *split payment* occorre suddividerle in:

- operazioni destinate dalla PA alla sfera commerciale: va applicato il *reverse charge*;
- operazioni destinate dalla PA alla sfera istituzionale: va applicato lo *split payment*.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

Nei casi che l'operazione sia promiscua occorre che la Pubblica Amministrazione comunichi al fornitore la quota parte del bene o servizio acquistato destinato alla sfera commerciale in relazione alla quale è applicabile il meccanismo del *reverse charge*.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Associazione Professionale*

**LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.**

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)  
VIA GARIBALDI, 10  
TEL. +39 045 - 6630444

37135 VERONA  
VIA A. DOMINUTTI, 20  
TEL. +39 045 - 597787

37051 BOVOLONE (VR)  
VIA MADONNA, 437  
TEL. +39 045 - 7100449  
TEL. +39 045 - 6901282

37068 VIGASIO (VR)  
PIAZZA A. LUCIANI, 5  
Tel. +39 045 - 7363255

37045 LEGNAGO (VR)  
VIALE DEI CADUTI, 95  
TEL. +39 0442 - 602272

20121 MILANO  
PIAZZA CAVOUR, 3

00195 ROMA  
VIA RODI, 24